

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 3 aprile 2001

LA CORTE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, terzo comma,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 55,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, terzo comma,

considerando quanto segue:

La Corte trasmette copia dei ricorsi e dei controricorsi al Consiglio e alla Commissione per consentire loro, quando non siano parti in causa, di accertare se venga invocata l'inapplicabilità di un loro atto ed occorre prevedere che una copia di tali atti sia trasmessa anche al Parlamento europeo per consentirgli, quando non sia parte in causa, di accertare se venga invocata l'inapplicabilità di un atto adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio,

Con l'approvazione unanime del Consiglio data il 12 marzo 2001,

ADOTTA LA SEGUENTE MODIFICA DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 ⁽¹⁾, è aggiunta la frase seguente:

«Copia del ricorso e del controricorso è del pari trasmessa al Parlamento europeo per consentirgli di accertare se l'inapplicabilità di un atto adottato congiuntamente da esso e dal Consiglio sia invocata ai sensi dell'articolo 241 del trattato CE».

Articolo 2

La presente modifica del regolamento di procedura, autentica nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione.

Adottato a Lussemburgo, addì 3 aprile 2001.

⁽¹⁾ GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117. Modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1994, pag. 1), con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72, il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43) e il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1).